Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2722

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 2017 (*)

Disposizioni in materia contributiva a contrasto di comportamenti distorsivi a danno della sicurezza sociale

(*) Testo non rivisto dal presentatore

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Ai lavoratori dipendenti privati o pubblici, collocati in aspettativa non retribuita per lo svolgimento di cariche sindacali previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale, la vigente normativa riconosce una apposita contribuzione figurativa.

Secondo l'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le retribuzioni figurative accreditabili sono quelle previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria e non comprendono emolumenti collegati alla effettiva prestazione dell'attività di lavoro, né incrementi o avanzamenti che non siano legati alla sola maturazione dell'anzianità di servizio.

Previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore, l'organizzazione sindacale ha facoltà di versare una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa (articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo (articolo 8 della citata legge n. 155 del 1981). Il contributo aggiuntivo va versato entro lo steso termine previsto per la domanda di accredito figurativo in parola ed è pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore è iscritto ed è riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata; la descritta facoltà, per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, può essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalità descritte per gli emolumenti e le indennità corrisposte dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

La contribuzione figurativa è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti privati o pubblici:

– eletti al Parlamento nazionale;
– eletti al Parlamento europeo;
– eletti alle assemblee regionali;
– nominati a ricoprire funzioni pubbliche a condizione che si tratti di funzioni o cariche pubbliche elettive tali che, anche se non discendenti direttamente dalla collettività, trovino tuttavia la loro legittimazione in una elezione cosiddetta di secondo grado, espressione della volontà di un organo, sia esso collegiale che individuale, eletto a suffragio diretto e strettamente legate alla sopravvivenza di quest'ultimo del quale seguono la sorte.

Nel corso dell'indagine «Porte aperte», l'INPS ha sottolineato come a parità di regole per il calcolo della pensione, in media quelle del sindacalisti siano migliori di quelle dei lavoratori dipendenti. Ciò perché essi possono vedersi ugualmente versati i contributi da enti terzi rispetto al sindacato presso cui prestano effettivamente il proprio lavoro e perché possono, prima di andare in pensione, farsi pagare dalle organizzazioni sindacali incrementi delle proprie pensioni a condizioni molto vantaggiose.

Secondo l'analisi dell'INPS, se la pensione lorda annua dei sindacalisti venisse conteggiata applicando le stesse regole dei dipendenti pubblici sarebbe inferiore in media del 27 per cento. In pratica quindi i sindacalisti percepiscono una pensione più ricca di quasi un terzo.

Per uno stesso periodo, infatti, possono cumulare la contribuzione figurativa del lavoro in aspettativa a quella dell'impegno nel sindacato. I sindacalisti in aspettativa non retribuita o in distacco sindacale (aspettativa retribuita utilizzata nel settore pubblico) hanno diritto nel periodo di assenza dal lavoro all'accreditamento dei contributi figurativi ma spesso hanno per lo stesso periodo versati anche contributi dal sindacato. Nel caso dei dipendenti pubblici, i contributi sindacali vengono ancora valorizzati applicando le regole precedenti al 1993 che prevedono il calcolo della pensione sull'ultima retribuzione percepita.

Secondo i dati diffusi dall'INPS, i lavoratori in aspettativa non retribuita nel settore privato sono stati 2.773 nel 2013 mentre è molto rara in questo settore l'aspettativa retribuita, che al contrario è frequente nel settore pubblico. Sempre nello stesso anno i lavoratori del settore pubblico in distacco sindacale erano 1.045 mentre i dipendenti in aspettativa sindacale erano 748. «Per compensi per attività sindacale non superiori alla retribuzione figurativa del lavoratore – sottolinea l'INPS – l'organizzazione sindacale non paga mai alcun contributo. I contributi sulla retribuzione figurativa del lavoratore sono a carico della gestione previdenziale di appartenenza, quindi della collettività dei lavoratori contribuenti della gestione».

Appare quindi evidente come un meccanismo in origine pensato per assicurare l'esercizio dei diritti politici e sindacali del lavoratore si sia trasformato in vero e proprio privilegio ed abbia creato inaccettabili storture in un sistema pensionistico già gravato da alti costi.

Proprio al fine di correggere tali storture il presente disegno di legge modifica, all'articolo 1, l'articolo 8 della citata legge n. 155 del 1981. Si stabilisce che ai lavoratori collocati in aspettativa sindacale le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato. Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche. Per i lavoratori collocati in aspettativa da partiti politici o da organizzazioni sindacali si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.

L'articolo 2 stabilisce che gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1 operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003 e che qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i lavoratori interessati permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa sindacale, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive eventualmente non esaurite vengono versate al fondo istituito dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) a favore dei cosiddetti lavoratori esodati.

Infine, l'articolo 3 stabilisce che a partire dal 1º gennaio 2018, a carico di coloro che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulti per oltre la metà derivante da contribuzione figurativa per motivi politici o sindacali si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155)

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: «retribuzione» a: «dall'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche»;

3) al secondo periodo, le parole da: «, che non abbiano» a: «di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i diversi livelli previsti».

Art. 2.

(Applicazione)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981,

n. 155, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive, non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile, vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Riduzione dei trattamenti pensionistici)

1. A partire dal 1º gennaio 2018, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata, secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'articolo 1 della presente legge.

2. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al comma 1 il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

3. La riduzione progressiva di cui al comma 1, si applica:

a) a far data dal 1° gennaio 2018 nella misura del 10 per cento;

b) a far data dal 1° gennaio 2019 nella misura del 25 per cento;

c) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 40 per cento;

d) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 60 per cento;

e) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 80 per cento;

f) a far data dal 1° gennaio 2023 nella misura del 100 per cento.

€ 1,00